



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 11 del 12-2-2015

Oggetto: Definizione della controversia: I c/ ACTIVE NETWORK s.p.a.

L'anno 2015 addì 12 del mese di febbraio, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40 – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

| | | Pr. | Ass. |
|-------------------|-----------------|-----|------|
| Felice Blasi | Presidente | X | |
| Antonia Daloiso | Vice presidente | X | |
| Elena Pinto | Vice presidente | | X |
| Stefano Cristante | componente | X | |
| Adelmo Gaetani | componente | X | |

IL COMITATO

Nella riunione del 12 febbraio 2015;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante “L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”;

Visto l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data 21 novembre 2006, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori."

Vista l'istanza dell'utente presentata in data 05/03/2013;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il sig. I , con istanza di definizione della controversia inoltrata al Corecom Puglia, promuoveva un procedimento nei confronti del gestore telefonico Active Network S.p.a. relativo all'utenza telefonica recante numero 8, lamentando la mancata restituzione del deposito cauzionale a seguito di disdetta dal contratto.

L'utente, infatti, deduceva di aver disdettato, nel giugno 2012, l'abbonamento di telefonia fissa ed il servizio adsl attivato con l'operatore Active Network che non procedeva però alla restituzione del deposito cauzionale, pari ad euro 100,00 (centoeuro/00), versato all'epoca dell'instaurando rapporto.

Rassegnando le proprie conclusioni il sig chiedeva pertanto la restituzione del deposito cauzionale nonché l'indennizzo per il mancato riscontro al reclamo del 03.08.2012.

2. La posizione dell'operatore

La società Active Network S.p.a. non presenziava alle sedute di conciliazione e di definizione né depositava memorie istruttorie.

3. Motivazione della decisione

Le richieste formulate dall'utente in questa sede non possono trovare accoglimento.

Infatti, la domanda di restituzione del deposito cauzionale non può essere accolta, in difetto di prova del suo ammontare e del suo effettivo versamento/pagamento da parte dell'utente.





Si osserva dunque che la domanda non risulta determinata in quanto non emerge, dall'istanza di definizione e né tantomeno dall'istanza di conciliazione evidenza su alcun pagamento richiesto ed effettuato a titolo di deposito cauzionale.

Allo stesso modo non può essere accolta la richiesta di indennizzo per mancato riscontro al reclamo, attesa l'estrema genericità del reclamo allegato in atti, nonché la mancata prova circa il regolare invio dello stesso al gestore.

In considerazione di quanto esposto in premessa, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Il rigetto delle richieste formulate dall'utente.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell' art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Ai sensi dell'art.135, comma 1, lett.b del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Responsabile del provvedimento

(Dot. Nicola Scelsi)

Il Presidente

(Felice Blasi)



La presente copia composta
di n° 3 (TRE) pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio.

La P.R. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
dott. Nicola Scelsi